



Comune di Veggiano

Piazza F. Alberti, 1

35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

Regolamento del Registro dei Volontari

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 18 DIC 2019

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	Pag. 3
Articolo 2 – Volontario	Pag. 3
Articolo 3 – Individuazione degli ambiti di attività	Pag. 3
Articolo 4 - Registro dei Volontari e modalità di iscrizione	Pag. 4
Articolo 5 – Bando	Pag. 4
Articolo 6 – Requisiti	Pag. 4
Articolo 7 – Copertura assicurativa	Pag. 4
Articolo 8 – Rimborsi spese	Pag. 5
Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	Pag. 5

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Veggiano.
2. Nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui agli articoli 118, quarto comma, della Costituzione e dall'art.3, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale, l'Ente favorisce e promuove le attività di volontariato, indirizzando le attività svolte dai volontari singoli alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale.
3. Il Comune sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
4. In particolare, il Comune favorisce:
 - a) il riconoscimento dell'autonomia dell'individuo e dei livelli organizzativi espressi dalla collettività;
 - b) la realizzazione delle condizioni di stabilità e sicurezza affinché l'autonomia privata, in forma singola o associata, possa esplicarsi allorché persegua utilità generali;
 - c) la individuazione delle forme e dei mezzi per consentire la partecipazione anche dei singoli cittadini.

Articolo 2 – Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
2. Essa esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria che non sia il dovere di rispetto discendente dal principio del *neminem laedere*, ed è incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabile o precario, autonomo o subordinato.
3. L'attività del volontario ha carattere occasionale ed accessorio, non offrendo il singolo volontario garanzie né di qualità né di continuità della prestazione.
4. Il volontario è tenuto ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali venga in contatto a causa della sua attività.

Articolo 3 – Individuazione degli ambiti di attività

La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

Il volontariato è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali, regionali, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo, il volontariato si svolge nei seguenti ambiti:

- a) socio-assistenziale
- b) tutela ambientale
- c) cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali
- d) sicurezza stradale
- e) servizi scolastici
- f) cultura e tempo libero
- g) sport e turismo
- h) cultura e biblioteca

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari individuando i servizi presso i quali, gli stessi potranno essere coinvolti.

L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 – Registro dei Volontari e modalità di iscrizione

1. E' istituito il Registro dei Volontari gestito con modalità informatiche e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica sul sito web del Comune.

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Il Registro è tenuto dall'ufficio segreteria che ne cura l'aggiornamento.

Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 5 – Bando

Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune di Veggiano, l'ufficio segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

Il bando è aperto e non ha scadenza.

Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dall'ufficio segreteria che accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, l'ufficio segreteria comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6 – Requisiti

Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:

- essere maggiorenne;
- godere di diritti civili e politici;
- non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- essere idoneo allo svolgimento dei servizi documentato da certificato medico;
- per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

Il Comune di Veggiano provvede d'ufficio, per il tramite del servizio ragioneria e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

A tal fine, è garantita la relativa copertura finanziaria negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 8 – Rimborsi spese

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata (ad es. ticket parcheggi, scontrini e ricevute fiscali, vitto, pedaggi autostradali).

Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti dal Comune alla destinazione prevista, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili.

Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione salvo diverse disposizioni.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web del Comune.

